



# COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**C O P I A**

Affissa all'Albo Pretorio il  
28/01/2023 al nr. 52

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

Nr. Progr. **3**

Data **26/01/2023**

Seduta NR. **1**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **26/01/2023** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi **26/01/2023** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
RUGGERI MIRCO	S	RICCI ENRICO	S	ROSATI NICOLA	S
BIRAL ALBERTO	S	SALUCCI GUIDO	S		
PASQUINI LUCA	S	PACI ALESSANDRO	S		
BERZIGOTTI LAURA	N	ROMEO CARMELO	S		
FRANCIONI EBE	N	VANDI DAVIDE	N		
Totale Presenti: <b>8</b>			Totale Assenti: <b>3</b>		

**Assenti Giustificati i signori:**

*BERZIGOTTI LAURA; FRANCIONI EBE; VANDI DAVIDE*

**Assenti Non Giustificati i signori:**

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARNUCCIO VALERIA, anche con funzioni di verbalizzante.*

*In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

*PACI ALESSANDRO, RICCI ENRICO, ROSATI NICOLA.*

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).*

**OGGETTO:**

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e, non essendoci interventi, pone ai voti l'argomento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti verbale n. 1 del 20/01/2023;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 8 componenti, votanti n. 8, favorevoli n. 8, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

**DELIBERA**

- 1) Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
- 2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n. 8 componenti, votanti n. 8, favorevoli n. 8, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

**PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO**

**PREMESSO:**

- che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima Legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

**VISTO** il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

**PRECISATO** che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/97;

**CONSIDERATO:**

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che questo Comune presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'articolo 1 della Legge 197/2022;

**RITENUTO** di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

**VISTO** l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, sopra richiamato;

**RICHIAMATO** altresì l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360."* da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria;

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**PROPONE**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229, dell'articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma

228, dell'articolo 1, della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. Di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

# COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

<b>Verbale n.</b> 1/2023	<b>OGGETTO:</b> ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL/'ARTICOLO I, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
<b>Data</b> 20/01/2023	

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di GENNAIO, alle ore 9:00, il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. Roberto Coccia, nominato con delibera del Consiglio Comunale di CARPEGNA n. 18 del 29/06/2020 su impulso del responsabile del servizio finanziario esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2023 ad oggetto: "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL/'ARTICOLO I, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197."

## VISTO

il comma 229 dell'articolo I della medesima legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicarlo, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali*".

## CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate Riscossione" ,emerge che questo Comune presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori;
- che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'articolo I della Legge 197/2022.

Tenuto conto del parere favorevole del Responsabile finanziario, il sottoscritto Revisore dei Conti

## ESPRIME

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2023 ad oggetto: "ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL/'ARTICOLO I, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197."

Il Revisore Unico  
Dr. Roberto Coccia



**COMUNE DI CARPEGNA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. 3     Data Delibera 26/01/2023

**OGGETTO**

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

**IL  
RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 16/01/2023

**IL RESPONSABILE DI AREA**

*F.to Angela Corbellotti*

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 16/01/2023

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

*F.to Angela Corbellotti*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 26/01/2023**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.to Mirco Ruggeri*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Valeria Carnuccio*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **28/01/2023** al **12/02/2023** con progressivo n. **52** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 28/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Valeria Carnuccio*

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 28/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Valeria Carnuccio*

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.**

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 28/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Valeria Carnuccio*

---